



**COMUNE DI
MANERBA DEL GARDA**
Provincia di Brescia

**DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 7
DEL 31.01.2019**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	MODIFICA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360 E CONSEGUENTE MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO APPLICATIVO.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trentuno** del mese di **gennaio**, alle ore **18:40** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, **Presidente**, il Consiglio Comunale, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i Signori:

1 - BERTINI ISIDORO	Presente	
2 - MATTIOTTI FLAVIANO	Presente	
3 - SANDRINI GIANFRANCO	Presente	
4 - BERTINI ANDREINO	Assente	G
5 - BOSELLI CRISTIAN	Presente	
6 - TOSELLI ALESSANDRO	Assente	G
7 - AMONTE SERGIO	Presente	
8 - OLIVARI SARA	Presente	
9 - BERTINI MARCO	Presente	
10 - SOMENSINI GIULIANO	Presente	
11 - NONFARMALE ANDREA	Presente	
12 - SIMONI PAOLO MARIANTONIO	Presente	
13 - DE MUNARI MICHELA	Presente	

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assessori esterni partecipanti alla seduta:

14 - MICHELA POCHETTI	Assente	G
15 - NOEMI AVIGO	Presente	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, **DR.SSA MARIA ANGELA DANZI'**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **DOTT. ISIDORO BERTINI** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Il Sindaco introduce l'argomento posto al numero 7 dell'ordine del giorno;
Visto l'andamento della discussione di cui verbale di seduta in atti;*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante la facoltà di istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef);

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove si dispone che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Rilevato che:

- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- il Ministro dell'Interno, con Decreto del 7 dicembre 2018, ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali;
- pertanto il termine per modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.Lgs. n. 360/1998 e per modificare il relativo regolamento applicativo, in modo che la vigenza decorra dal 1° gennaio 2019, è il 28 febbraio 2019;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri costituzionali di progressività che informano il sistema stesso:

- ✓ il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rispettando il principio della progressività;
- ✓ la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF che il Comune può stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta; superata la soglia di esenzione, l'addizionale si applica al reddito complessivo.

Considerato altresì che, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l'aliquota massima dell'addizionale comunale all'irpef è lo 0,8%;

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 22.07.2013 con la quale è stata istituita dal 2013 l'addizionale comunale all'IRPEF ed è stato approvato il relativo regolamento attuativo che prevedeva un'aliquota unica nella misura dello 0,40% ed una soglia di esenzione ai sensi del comma 3-bis dell'art. 1 D.Lgs. n. 360/1998 ad euro 15.000,00;

Considerato che con successiva deliberazione consiliare n. 33 del 29.07.2014 era deliberata un'aliquota nella misura dello 0,30%, confermandosi la soglia di esenzione ad euro 15.000,00, e venivano apportate le necessarie modificazioni al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Rilevato che per gli anni 2016, 2017 e 2018 l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 37, lettera a), della legge n. 205/2017, aveva disposto la sospensione dell'efficacia delle eventuali deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Atteso che per l'anno 2019 tale sospensione è venuta meno e che, tuttavia, tenuto conto del persistere della difficile fase economica per le famiglie italiane che già aveva portato all'adozione della citata deliberazione consiliare n. 33/2014, si ravvisa anzi l'opportunità di una rimodulazione, con vigenza dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.Lgs. n. 360/1998, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e il finanziamento della continuazione dell'erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini, nonostante i sensibili tagli derivanti dalle manovre finanziarie nazionali succedutesi negli ultimi anni;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla riduzione, dal 2014, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,30% allo 0,20% per i redditi sino ad euro 28.000, confermandosi la soglia di esenzione a 15.000,00 euro;

Rilevata la conseguente necessità di modificare il regolamento attuativo per l'addizionale in oggetto, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 22.07.2013 e modificato con la deliberazione consiliare n. 32 del 29.07.2014, al fine di procedere alle summenzionate riduzioni di aliquota;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento generale delle entrate;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'AREA TRIBUTI DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'AREA CONTABILE DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Nonfarmale, Somensini e De Munari) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti;

DELIBERA

1. Di sostituire l'articolo 5, comma 1, del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 22.07.2013 e s.m.i., con il seguente:

“1) L’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef, con riferimento al reddito determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è applicata per scaglioni di reddito nella misura seguente:

- 0,20% per redditi fino ad euro 15.000;
- 0,20% per redditi oltre euro 15.000 e fino ad euro 28.000;
- 0,30% per redditi oltre euro 28.000 e fino ad euro 55.000;
- 0,30% per redditi oltre euro 55.000 e fino ad euro 75.000;
- 0,30% per redditi oltre euro 75.000.”

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e del 16° comma dell’art. 53 della legge n. 388/2000, le nuove aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui al punto 1) entrano in vigore dal 1° gennaio 2019;
3. Di disporre la trasmissione della presente in elenco ai capigruppo consiliari ex art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 3 (Nonfarmale, Somensini e De Munari) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri votanti su n. 11 presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000.

OGGETTO: MODIFICA DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N. 360 E CONSEGUENTE MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO APPLICATIVO.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
DOTT. ISIDORO BERTINI

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIA ANGELA DANZI'

(firmato digitalmente)

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
 - viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
-

..